

Allegato parte integrante

All. 1 - Schema di Accordo di Programma stralcio per l'anno 2014 tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler

SCHEMA

ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO PER L'ANNO 2014

tra

la Provincia autonoma di Trento, con sede a Trento, in via Romagnosi, 9, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata dal Presidente, nato a, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n.

e

la Fondazione Bruno Kessler (di seguito denominato "FBK"), con sede legale in Trento, via Santa Croce, 77, Codice Fiscale e partita IVA 02003000227, rappresentata per la carica dal, nato, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale Rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione.

Premesso che:

- la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m. ha riordinato il sistema provinciale della ricerca, nonché il ruolo della Provincia nel governo e nel sostegno dello stesso;
- l'articolo 1 della LP 14 del 2 agosto 2005 prevede l'attuazione da parte della Provincia di una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale;
- la Provincia, ai sensi dell'articolo 4 della LP 14 del 2 agosto 2005 promuove la realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, al perseguimento delle cui finalità concorrono la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Edmund Mach;
- l'art. 16 della stessa legge individua tra gli strumenti d'intervento per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione la stipulazione di accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach, altri organismi di ricerca e con l'Università degli studi di Trento nella forma

dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29;

- la Giunta provinciale con deliberazione n. 2902 del 14 dicembre 2010 ha approvato il Programma Pluriennale della Ricerca per la XIV Legislatura, che, oltre ad individuare gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento, le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale, i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, disciplina lo strumento dell'Accordo di Programma;
- l'efficacia del suddetto Programma è prorogata fino all'entrata in vigore del Programma per la XV legislatura, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 14 del 2 agosto 2005;
- la costituzione del sistema trentino della ricerca e della formazione (STAR) è uno degli obiettivi indicati nel Programma pluriennale della ricerca per la XIV legislatura;
- gli attori del sistema della ricerca trentina sono chiamati a garantire un maggiore grado di razionalizzazione e coordinamento dell'attività di ricerca svolta sul territorio provinciale, in modo da individuare interventi condivisi, focalizzanti e determinanti per la stipula degli accordi di programma che riguarderanno la XV legislatura;
- in attesa della definizione del Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura e, a cascata degli accordi di programma per la legislatura, si ritiene opportuno procedere alla stipula di un accordo di programma "stralcio 2014";
- la Fondazione ha tra i suoi obiettivi istituzionali specifici la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione scientifica, di innovazione tecnologica, il trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;
- gli obiettivi istituzionali della Fondazione, nel presentare una loro precisa specificità, partecipano e si integrano con quelli del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione, anche in forma di progetti collaborativi con gli altri istituti di ricerca operanti nella Provincia autonoma di Trento;
- il Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 16 dicembre 2013, ha approvato il "*Budget e Piano annuale delle Attività di Ricerca della Fondazione Bruno Kessler per l'anno 2014*" e nella riunione del 21 marzo 2014 l'"*Assestamento Budget e Piano annuale delle attività 2014*";
- la deliberazione della Giunta provinciale n. ha approvato il presente

accordo di programma (di seguito Accordo) e ne ha autorizzato la stipulazione;

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta;

si conviene e si stipula il seguente accordo.

Art. 1

Temi generali, obiettivi e risultati da perseguire

Le Parti confermano i temi generali dell'attività di ricerca individuati per la XIV legislatura di interesse comune, e precisamente:

- i. tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- ii. scienza dei materiali: materiali innovativi, micro- nano-tecnologie, studi di fisica nucleare;
- iii. discipline umanistiche: studi storici italo-germanici, scienze religiose e valutazione delle politiche pubbliche.

Con il presente Accordo la Provincia intende perseguire i seguenti obiettivi generali prioritari:

1. condurre ricerca di alta qualità, visibile internazionalmente, e focalizzata sulle tematiche chiave definite congiuntamente dalle Parti e tradotte nel documento che costituisce il "Piano 2014" di cui all'articolo 4;
2. assicurare al territorio trentino risultati innovativi nel campo della ricerca e della disseminazione della conoscenza;
3. concorrere all'affermazione e all'implementazione del sistema trentino alta formazione e ricerca (STAR) attraverso la progressiva condivisione di strategie, infrastrutture e servizi tra tutte le realtà presenti sul territorio;
4. contribuire alla costruzione del Distretto dell'ICT;
5. sostenere l'applicabilità industriale dei risultati della ricerca;
6. sostenere l'iniziativa Trento RISE nell'ambito dell'Istituto Europeo per l'Innovazione la Tecnologia.

All'interno dei temi generali e con riferimento agli obiettivi prioritari di cui sopra, il Piano pluriennale di cui all'articolo 4 definisce gli obiettivi della Fondazione ed i risultati attesi per ciascuno dei temi sopra individuati.

I risultati di carattere generale che attraverso l'Accordo di Programma si intende ottenere sono:

- rafforzare l'azione di internazionalizzazione in differenti contesti geopolitici ed in diversi ambiti;

- dimostrare attrattività nei confronti di ricercatori di livello internazionale e stringere accordi con istituzioni di ricerca a livello europeo, nonché programmi di scambio;
- mantenere, e dove possibile, incrementare la credibilità scientifica internazionale tramite pubblicazioni scientifiche riconosciute a livello internazionale;
- sviluppare attività di trasferimento tecnologico e stimolare idee brevettuali;
- assicurare al territorio trentino una crescente diffusione dei risultati della ricerca prodotta;
- formare giovani ricercatori.

Nello specifico, i risultati che la Fondazione Bruno Kessler deve ottenere, con i finanziamenti provinciali, di cui al quadro delle risorse indicate dal presente Accordo, ovvero con risorse acquisite extra, derivano dal conseguimento delle seguenti azioni ritenute prioritarie:

1. il mantenimento anche per il 2014 del livello di autofinanziamento per il polo scientifico e tecnologico (CMM, CIT, ECT*) pari al 35%, e per il polo umanistico e delle scienze sociali (ISIG, ISR, IRVAPP) pari al 10%.
Per autofinanziamento si intende l'utilizzo dei contributi e dei corrispettivi contabilizzati dalla Fondazione e provenienti da parte di soggetti diversi dalla Provincia autonoma di Trento (ad eccezione dei contributi assegnati su base competitiva), per sostenere le attività rientranti nell'ambito della missione affidata alla Fondazione, rispetto al finanziamento del presente Accordo, destinato in maniera distinta ai poli "scientifico e tecnologico" ed "umanistico e delle scienze sociali".
2. il costante sostegno alle imprese, generate prima del 2013 come start – up e spin – off, in presenza di un realistico piano di sviluppo e di sostenibilità economica, e la definizione contrattuale - nell'ambito della valorizzazione della ricerca e dell'incremento del tasso di trasferimento tecnologico - di almeno 20 progetti di ricerca con le imprese entro il 2014;
3. il supporto all'Associazione Trento RISE secondo la Convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 21 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;

4. il supporto al Distretto dell'ICT;
5. la valorizzazione delle attività di ricerca anche attraverso il supporto nei confronti della Provincia autonoma di Trento, così come declinato secondo le modalità dell'articolo 6;
6. l'individuazione precisa, entro il 2014, del percorso di aggregazione e integrazione delle competenze e degli apparati di ricerca, soprattutto con riferimento alle realtà di cui all'articolo 2;
7. l'attivazione di percorsi di selezione di nuovi talenti, in particolare, nelle aree scientifiche di interesse strategico.

Art. 2

Attività di ricerca: criteri di definizione e di gestione

Le Parti concordano come definizione di ricerca e sviluppo sperimentale: “il lavoro intellettuale intrapreso su basi sistematiche al fine di aumentare il bagaglio delle conoscenze, incluse le conoscenze umanistiche, culturali e sociali, e l'uso di queste conoscenze per lo sviluppo di nuove applicazioni” (Manuale Frascati 2002).

La Fondazione, in coerenza con i propri obiettivi di cui all'articolo 1 del presente Accordo, funge da attore di coordinamento di diverse realtà, con identità, natura giuridica, obiettivi specifici, diversi. La Fondazione, pur nel rispetto dell'autonomia di questi soggetti, deve garantire comportamenti coordinati e integrati rispetto agli obiettivi generali e principi indicati nel presente Accordo.

Qualora il processo di coordinamento con questi soggetti richieda di rafforzare l'integrazione, di razionalizzare l'organizzazione e i costi e di potenziare in modo sinergico la massa critica della Fondazione, le Parti convengono sull'opportunità di avviare forme di aggregazione e integrazione delle competenze e degli apparati di ricerca, sostenendo le azioni che la Fondazione metterà in campo in questa direzione. In particolare, entro il 2014 la Fondazione si impegna a predisporre un programma di aggregazione e integrazione con riferimento all'Associazione Create-Net e alla Fondazione Graphitech. Tale piano dovrà essere avviato a partire dal 2015.

Art. 3

Piano delle attività per la XV legislatura

Al fine dell'adozione del Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura, coerentemente con gli indirizzi della Giunta provinciale, la Fondazione si impegna a partecipare attivamente all'attività istruttoria per la predisposizione del Programma

di legislatura. Il “*Piano delle attività per la XV legislatura*” sarà pertanto presentato nel corso del 2015.

Art. 4

Piano annuale di attività e risorse occorrenti alla sua realizzazione

Il “*Budget e Piano annuale delle Attività di Ricerca della Fondazione Bruno Kessler per l’anno 2014*” come integrato con l’”*Assestamento Budget e Piano annuale delle attività 2014*” (di seguito indicati come Piano 2014), allegato A) del presente Accordo, descrivono obiettivi, attività, risultati attesi, riferiti all’anno in corso.

Le risorse finanziarie complessive previste per la realizzazione del Piano 2014 sono riportate nella tabella denominata “*Quadro delle risorse 2014*” allegato B) del presente Accordo che è compatibile con il bilancio provinciale per l’esercizio finanziario 2014.

Il finanziamento della Provincia deve intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico, ad esclusione delle risorse per cui è prevista una specifica finalizzazione (come le attività a supporto della Provincia di cui al successivo articolo 6) e per gli investimenti (di cui al successivo articolo 5) ed è utilizzato dalla Fondazione per il finanziamento delle attività del “Piano” nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Le ulteriori risorse necessarie per la copertura delle spese previste sono reperite dalla Fondazione attraverso altre fonti di finanziamento come risultanti dal relativo bilancio.

Considerata la limitata durata del presente Accordo per le motivazioni espresse in premessa, le Parti concordano che l’allegato Piano 2014 corrisponde al “piano attuativo annuale” previsto dal Programma pluriennale della ricerca.

Art. 5

Il Piano degli investimenti

Le Parti danno atto che il Piano degli investimenti 2012-2014, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1728 dell’8 agosto 2012 nell’ambito dell’Accordo per la XIV legislatura, non è stato avviato al 31 dicembre 2013.

Le Parti concordano che il Piano di cui al capoverso precedente sarà definito contestualmente alla presentazione del “*Piano delle attività per la XV legislatura*”.

Art. 6

Attività a supporto della PAT

La Provincia si avvale della Fondazione per la realizzazione di attività a supporto della medesima, in quanto conseguono obiettivi di rilevanza per la Provincia in aree di comune interesse, valorizzando le competenze specifiche della Fondazione.

Le attività a supporto della Provincia sono declinate nel Piano attuativo annuale per tipologia ed entità generale di spesa, sono curate nel merito dalla struttura provinciale competente che ha promosso l'attività stessa e sono coordinate da quella competente in materia di ricerca.

In corso d'anno possono altresì essere individuate attività, ulteriori rispetto a quelle indicate già nel Piano 2014, la cui realizzazione può essere affidata alla Fondazione con eventuale integrazione di risorse. Per la definizione degli obiettivi, modalità di realizzazione, risultati attesi e quant'altro si procede o tramite scambio di corrispondenza tra le Parti o mediante la stipulazione di atti aggiuntivi al presente Accordo, in relazione alla complessità dell'attività e alla presenza di ulteriori soggetti coinvolti nella sua esecuzione.

Art. 7

Perseguimento degli obiettivi di finanza provinciale e rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno

La Fondazione si impegna a rispettare le direttive emanate dalla Giunta provinciale al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Provincia stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e dall'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Fermo restando la responsabilità degli amministratori della Fondazione in ordine al rispetto degli impegni che la Fondazione si è assunta in relazione a quanto indicato nel presente articolo e alle specifiche direttive impartite dalla Giunta provinciale, è demandato al collegio dei revisori della Fondazione, nella sua funzione di organo di controllo, il monitoraggio e la verifica in sede di controlli periodici del rispetto di detti impegni.

La Fondazione deve dotarsi di strumenti di controllo interno atti alla verifica – anche in itinere – del rispetto dei vincoli posti dalle direttive provinciali.

La Fondazione si impegna a presentare, entro il 20 novembre 2014, l'attestazione di conformità del proprio budget assestato alle direttive vigenti per il 2014, corredata dalla relazione del Collegio sindacale. Rimane altresì confermato che il rispetto delle

direttive dovrà essere attestato a consuntivo 2014, come previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 8

Modalità di erogazione

Il finanziamento provinciale, ad esclusione delle spese per il personale provinciale messo a disposizione della Fondazione e delle spese per l'attività a supporto, è erogato sulla base di periodici fabbisogni di cassa, tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente e della Fondazione.

Alle richieste successive alla prima dovrà essere allegato un prospetto che dimostri la situazione di cassa della Fondazione alla data di richiesta.

Il finanziamento provinciale relativo alle spese del personale PAT messo a disposizione della Fondazione viene, invece, direttamente compensato dalla Provincia, sulla base delle comunicazioni tra Fondazione e servizio provinciale competente in materia del personale.

Per le attività a supporto le modalità di erogazione sono definite negli atti di individuazione delle attività stesse.

Art. 9

Modalità di rendicontazione dell'Accordo

Entro il termine di due mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione presenta, unitamente al medesimo, la seguente documentazione:

- una relazione che descrive gli interventi e le attività realizzate nel periodo di riferimento, evidenziando gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti nel "Piano 2014";
- un prospetto riportante i costi e i ricavi complessivi connessi alla realizzazione del Piano attuativo annuale e che dia evidenza della coerenza con i dati del bilancio della fondazione; tale prospetto dovrà altresì evidenziare la coerente e corretta destinazione delle assegnazioni provinciali rispetto agli interventi previsti anche con riferimento all'utilizzo delle risorse degli anni precedenti;
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto delle direttive provinciali.

Le Parti possono definire ulteriori modalità e tempi per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo e l'utilizzo delle risorse provinciali.

Le eventuali risorse non utilizzate a termine del presente Accordo come risultanti dal Bilancio della Fondazione, potranno essere riutilizzate negli esercizi successivi nell'ambito del nuovo Accordo di programma, previo accordo con la Provincia.

Art. 10

Sistema informativo e di produzione dei dati

Al fine di perseguire la messa a regime del sistema informativo armonizzato dei dati, che consenta anche un'anagrafe della ricerca finanziata in Trentino, la Fondazione è tenuta alla manutenzione e aggiornamento di un archivio di dati certificati, aggiornato in continuo, contenente i risultati delle attività di ricerca, e in particolare gli indicatori relativi alle pubblicazioni e all'output di tutto il personale attivo, anche tramite metadati bibliografici.

A tale proposito, si confermano anche per il 2014 i formati descrittivi dei dati concordati nella precedente legislatura. Le Parti si impegnano ad avviare un confronto per individuare le modalità (ovvero i protocolli informatici) di accesso ai dati di interesse per il sistema informativo della ricerca. Si intende che sia i dati sia i protocolli di accesso saranno ispirati alla massima agilità e trasparenza. L'accesso ai dati da parte della Provincia sarà garantito mediante opportuni accordi di riservatezza.

Parimenti la Fondazione, a fronte di una richiesta, si impegna a produrre database dei processi e beneficiari dei servizi di trasferimento tecnologico.

La Fondazione è altresì impegnata a produrre dati e indicatori di monitoraggio e valutazione relativi agli specifici obiettivi di questo Accordo, previa concertazione con le strutture competenti della Provincia, sentito il Comitato per la ricerca e l'innovazione.

La Fondazione deve nominare un responsabile del Sistema di valutazione e monitoraggio con la responsabilità di interfacciarsi con le competenti strutture provinciali per le materie di competenza, incluse quelle relative al sistema informativo e al trattamento dei dati, e comunicarlo alla Provincia per il tramite della struttura provinciale competente in materia di ricerca.

La mancata produzione, purché grave o reiterata, dei dati di cui al presente Accordo costituisce, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, condizione sospensiva rispetto all'erogazione delle risorse di cui al presente Accordo di Programma.

Art. 11

Modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca

Considerato che, per le motivazioni espresse in premessa, il presente Accordo riguarda un solo anno, le Parti convengono che l'attività svolta nel corso del 2014 sarà oggetto di monitoraggio e di valutazione con le modalità fino ad oggi adottate, anche al fine di attribuire le premialità introdotte a partire dal 2010.

In coerenza con il passato e a titolo indicativo, gli indicatori afferiranno ad alcuni dei macroambiti di indagine individuati nel Modello di Analisi d'impatto. Ciascun indicatore concorre ad esplicitare la ricaduta delle attività e quindi a descrivere rappresentarne l'impatto atteso.

I fattori da considerare per la valutazione della performance della Fondazione (con una prima individuazione di indicatori) in base agli obiettivi riportati all'articolo 1, sono:

- a) presenza rilevante nella letteratura internazionale (collaborazioni e coautoraggio);
- b) partecipazione a programmi internazionali di ricerca (accordi e collaborazioni);
- c) partecipazione a programmi nazionali di ricerca (progetti di ricerca in collaborazione, accordi e collaborazioni);
- d) realizzazioni, anche in termini di eventi, sviluppo di metodi e procedure, spin-off e nuove imprese;
- e) brevetti e sviluppo di tecnologie (creazione marchi);
- f) capacità di acquisizione di fondi da agenzie nazionali e internazionali (contratti);
- g) ricadute sul territorio (occupazione e supporto alle imprese).

La Fondazione si impegna, altresì, a proseguire nel percorso avviato con l'Accordo di Programma 2007-2008 volto a definire modalità di autovalutazione, con la conferma di un proprio nucleo di valutazione, che procederà alla valutazione delle attività della Fondazione secondo standard e procedure utilizzate a livello internazionale. Annualmente il nucleo di valutazione produce un rapporto, che viene reso pubblico, e si riunisce in sessione plenaria con il Comitato per la ricerca e l'innovazione. I contenuti informativi del rapporto del nucleo, in base all'ordinamento della Fondazione e in un'ottica di riconoscimento del merito e di trasparenza dei processi decisionali, potranno servire anche a ridefinire la distribuzione delle risorse finanziarie fra le diverse unità di ricerca e sulla progressione economica e remunerazione del personale dipendente.

Art. 12

***Iniziative di ricerca statistica e attività a supporto della programmazione
e della valutazione della PAT***

Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 6, la Fondazione, attraverso il Centro IRVAPP (Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche), assicura il proprio supporto alla Provincia attraverso:

- a) la stesura del rapporto annuale sulla situazione economica e sociale del Trentino previsto dall'art. 26 della legge sulla programmazione provinciale;
- b) lo svolgimento, in raccordo con il Servizio Statistica della Provincia, di indagini, analisi e ricerche sul sistema economico e sociale provinciale;
- c) lo svolgimento di attività di studio e ricerca finalizzata alla definizione degli strumenti di programmazione generale della Provincia, con particolare riferimento al Programma di sviluppo provinciale;
- d) lo svolgimento di attività di valutazione su ambiti di particolare interesse per le politiche provinciali.

Al fine di assicurare, nello svolgimento delle predette attività, opportune forme di raccordo e di integrazione delle competenze fra l'Amministrazione provinciale e IRVAPP, è istituito un Comitato di coordinamento, composto da due rappresentanti di IRVAPP e da due rappresentanti della Provincia, designati dagli Enti di appartenenza.

La partnership di ricerca fra il Servizio Statistica della Provincia e la Fondazione, tramite il Centro IRVAPP, si attua attraverso appositi Protocolli d'intesa e secondo le modalità negli stessi specificate.

Le specifiche attività di cui alle lettere c) e d) sono individuate d'intesa fra il Direttore generale della Provincia e il Direttore di IRVAPP, da raggiungersi mediante scambio di corrispondenza, anche su proposta del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo (istituito dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia del 28 marzo 2014, n. 4-6 Leg. e nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 792 del 26 maggio 2014) o del relativo Sottocomitato per la programmazione.

La Fondazione e i suoi Centri di ricerca, in particolare IRVAPP, assicurano inoltre, attraverso propri rappresentanti e a titolo gratuito, il supporto all'attività del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo e dei relativi Sottocomitati che lo compongono, qualora ne fosse rappresentata l'esigenza da parte

del Presidente del Comitato, previa intesa con i responsabili dei Centri di ricerca, raggiunta mediante scambi di corrispondenza. Nell'ambito di tale attività, la Fondazione e i suoi Centri di ricerca si rendono disponibili a fornire dati e informazioni, già in loro possesso, che siano ritenuti utili dal Presidente del Comitato per l'attività dello stesso.

Art. 13
Proprietà dei risultati

In merito alla proprietà dei risultati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 ter, della LP n. 14/2005, le Parti convengono che i risultati delle attività finanziate con Accordo di Programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alla Fondazione, che si assume la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente ad essa secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, della LP 14/2005 avvalendosi per la gestione, valorizzazione e alienazione di questi diritti di Trentino sviluppo S.p.A., nei limiti e secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Inoltre, le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale generati da ricerche finanziate nell'ambito dell'Accordo di Programma ma non appartenenti esclusivamente alla Fondazione siano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Ogni opera e pubblicazione concernenti i risultati delle ricerche finanziate dall'Accordo di Programma devono recare l'indicazione: "Lavoro eseguito con il contributo della Provincia autonoma di Trento", per i lavori di interesse nazionale, e: "The research reported here is partially funded by the Autonomous Province of Trento", per i lavori di interesse internazionale.

Art. 14
Costituzione sistema trentino della ricerca

La costituzione del sistema trentino della ricerca e della formazione (STAR) è uno degli obiettivi fondamentali per la visibilità e il riconoscimento dell'attività di ricerca del territorio. Le Parti convengono che uno degli strumenti per la sua realizzazione è la definizione di modalità per promuovere la condivisione di infrastrutture e risorse di personale, avviare procedure omogenee di reclutamento dei ricercatori, la partecipazione congiunta ad iniziative nazionali e comunitarie e l'adozione di un

modello omogeneo di valutazione del personale ricercatore.

Art. 15

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.

Art. 16

Disposizioni generali

Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico delle Parti firmatarie.

Il presente atto è redatto in un unico originale.

Letto, accettato e sottoscritto